

## Uso responsabile della rete e tutela dei diritti

La rivoluzione digitale e l'invenzione di internet rappresentano una tappa fondamentale nella storia del progresso umano. E' presto per dire se lo rappresentino anche nella storia della civiltà: il giudizio, a questo proposito, ha bisogno di una maggiore distanza di tempo per poter essere formulato in maniera attendibile. Ma sull'importanza cruciale di internet nella storia del progresso non possono davvero esservi dubbi: la rete ha trasformato l'intero pianeta in un'unica, immensa agorà digitale, dando piena concretezza a quella che sembrava, cinque decenni or sono, la visionaria utopia di Marshall McLuhan. Un'unica, immensa agorà digitale, nella quale moltissimi abitanti della terra – se non ancora tutti – possono entrare in contatto fra loro e interagire in tempo reale. La rete ha modificato profondamente il nostro modo di lavorare, il nostro modo di vivere, per certi versi perfino il nostro modo di pensare.

Non bisogna però dimenticare che internet è un mezzo, un mezzo di comunicazione, in quanto tale indifferente rispetto ai contenuti di cui si fa veicolo. Ed è un mezzo di potenza inaudita, del tutto incomparabile agli altri mezzi di comunicazione per immediatezza e capillarità di diffusione. E' necessario, quindi, definire un quadro di regole appropriate per disciplinarne l'uso: ricordando bene che in ogni ambito di attività le regole, prima che un limite, sono garanzia indispensabile dei diritti e delle libertà di tutti.

In un primo tempo ha tuttavia prevalso l'intento di assicurare quanto più possibile la libertà della rete, allo scopo di favorirne lo sviluppo. In questa fase, l'affermazione di modelli di *business* innovativi – che hanno potuto giovare di un quadro normativo non adeguato alla mutata realtà tecnologica e di mercato – ha dato luogo alla crescita esponenziale dei motori di ricerca e dei social network, i cd. *Over-the-top*. Operatori che hanno ormai assunto un ruolo dominante in tutti i settori dell'economia digitale, in virtù di dinamiche che hanno conferito al mercato un assetto fortemente oligopolistico.

Per altro verso, questo stato di cose ha reso più agevole la violazione di alcuni diritti. Ne hanno fatto le spese soprattutto il diritto all'onore, il diritto alla riservatezza, il diritto di proprietà intellettuale. Anche l'Agcom ha fatto esperienza, a suo tempo, dei riflessi negativi dell'ideologia della libertà della rete come sostanziale assenza di regole. Nel corso del procedimento che ha condotto all'approvazione del Regolamento per la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e poi anche in seguito sono state sollevate polemiche, non di rado strumentali, talora anche fantasiose. V'è stato persino chi si è spinto a profetizzare che il 31 marzo 2014, data di entrata in vigore del Regolamento, sarebbe stato l'ultimo giorno di vita di

internet come libero spazio di dibattito. Polemiche di scarso fondamento, messe a tacere dall'insuccesso dei ricorsi giurisdizionali e, soprattutto, dalla concreta esperienza dell'applicazione del Regolamento, presto affermatosi come una *best practice* a livello internazionale.

In ogni ambito della sua attività, l'Agcom ha profuso il massimo impegno per cercare di ridimensionare il feticcio della libertà assoluta di internet. Nella percezione del grande pubblico, l'inconsistenza teorica e insieme la pericolosità pratica di questa concezione sono apparse evidenti soprattutto a causa della crescita e della diffusione di fenomeni negativi, quando non criminali, quali il cyberbullismo, l'*hate speech*, le *fake news*, la pirateria digitale, il traffico illecito di dati personali. Oggi, finalmente, sembra essere divenuto patrimonio comune quello che l'Autorità non ha mancato di sottolineare in svariate occasioni di pubblico dibattito. E cioè che la libertà non consiste nel diritto di violare i diritti altrui. Che quello che non è lecito nel mondo fisico non può diventare tale nello spazio virtuale.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò posto, la questione dell'uso corretto e responsabile della rete e della tutela dei diritti postula in primo luogo l'esigenza di promuovere un'intensa opera di educazione degli utenti alla legalità. E' questo un compito cui le Istituzioni devono dedicarsi con la massima energia, soprattutto nei confronti delle generazioni più giovani. Vi sono fenomeni, come ad esempio il consumo illegale online di opere protette da *copyright*, le cui ampie dimensioni dimostrano che manca spesso negli utenti della rete la consapevolezza del disvalore della violazione. Disvalore che non è soltanto giuridico, perché si tratta di comportamenti vietati dalle norme. Ma è anche morale, perché non è giusto privare gli autori della remunerazione che il loro lavoro merita. E' sociale, perché si rischia così di inaridire, a lungo andare, le fonti stesse della creatività. Ed è economico, perché si danneggia un settore di importanza strategica, che produce reddito e dà occupazione.

In secondo luogo, sembra difficile negare che l'uso responsabile della rete è assai scarsamente compatibile con la diffusa pratica dell'anonimato. L'anonimato tende a obliterare la responsabilità, di cui rende problematico l'accertamento. L'anonimato non è un diritto e non è da confondere con la riservatezza. L'anonimato non è, in assoluto, un valore positivo, come dimostra il disfavore dell'ordinamento nei confronti degli scritti privi di paternità. Il ricorso all'anonimato non a caso si riscontra sistematicamente nei fenomeni più odiosi di bullismo e di incitamento all'odio.

Sotto altro profilo, si pone poi il problema di evitare le distorsioni – sia in termini di tutela dei diritti, sia dal punto di vista degli equilibri concorrenziali dei mercati – inevitabilmente connesse all'eccessivo potere accumulato dalle grandi piattaforme digitali. Un potere economico che non ha uguali nella storia e che è, per ciò stesso, anche potere politico.

Un'analisi obiettiva dei fatti conduce a dover constatare che si tratta di operatori stabiliti nell'Unione europea, ma in Paesi con regimi fiscali quanto mai agevolati, il che li rende quasi del tutto immuni da obblighi tributari; padroni di una quantità smisurata di dati personali, da cui traggono enormi profitti e che utilizzano in modo non trasparente, e non sempre corretto (basta ricordare la vicenda poco edificante di Cambridge Analytica); fortemente restii a riconoscere un'equa remunerazione a chi produce i contenuti dei quali si appropriano ricavandone utili. Se n'è avuta prova di recente, in occasione dell'esame della direttiva *copyright* dinanzi al Parlamento europeo, quando un'azione di *lobbying* di un'ampiezza e di un'aggressività senza precedenti ha cercato di arrestare l'iter del provvedimento falsando smaccatamente la portata e il significato delle norme. E' stata così spacciata per una tassa sui *link* l'attribuzione agli editori del diritto di ricevere un compenso per l'utilizzazione in rete delle opere su cui hanno acquisito diritti.

Infine, e soprattutto, si tratta di operatori che sono esenti da responsabilità editoriale, a dispetto della notevole influenza esercitata sulle scelte degli utenti attraverso le funzioni di ricerca. Funzioni di ricerca governate da algoritmi che non hanno nulla di neutrale, ma sono – legittimamente, s'intende – frutto di decisioni orientate al profitto, in tutto e per tutto imputabili agli operatori. I quali, tra l'altro, potrebbero in ipotesi, qualora dovesse risultare loro conveniente, voler utilizzare la loro capacità di incidere sugli orientamenti del pubblico anche per finalità diverse da quelle di carattere commerciale.

Il documento conclusivo di un'indagine conoscitiva svolta nella passata legislatura dalla Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati sottolineava che il mancato aggiornamento della nozione di responsabilità editoriale consente alle piattaforme digitali di muoversi in una sorta di zona grigia. Una zona – detto in altre parole – non illuminata dai fari del diritto. Alle piattaforme si applica ancora, infatti, il regime di esonero da responsabilità stabilito dalla direttiva sul commercio elettronico, che risale al 2000: diciotto anni fa, che equivalgono a un'era geologica in termini di evoluzione della tecnologia e dei modelli di *business*! E dire che, appena pochi mesi or sono, in un procedimento giudiziario negli USA il difensore di Facebook ha sostenuto che il suo cliente ha il diritto di decidere cosa pubblicare, perché è un *publisher*, un editore.

E' pertanto ormai ineludibile l'esigenza di ricondurre l'attività delle grandi piattaforme online nel quadro di regole giuridiche adeguate al ruolo da esse

concretamente svolto. Si correrebbe altrimenti il rischio che la rete diventi a tutti gli effetti un *far web* dove impera il diritto della forza, e non la forza del diritto, tanto da dover essere costretti a definire questi operatori non più OTT, *Over-the-top*, ma piuttosto OTL, *Over-the-law*, al di sopra della legge.